

Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive

Ai sensi dell'art. 6.1.5 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSP/DSP/ABP è stabilito che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale e che l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo la procedura seguente.

1. Impugnazione della tabella voti

a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi alla Corte Federale d'Appello. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale e deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

b) La Corte Federale d'Appello decide in camera di consiglio in via definitiva e inappellabile entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC al ricorrente e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

2. Impugnazione delle candidature

a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.5 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.

b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della Federazione a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a).

c) Entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi la Corte Federale d'Appello. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

d) La Corte Federale d'Appello decide in camera di consiglio in via definitiva e inappellabile entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC al ricorrente e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.